

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE
“COMUNICAZIONE E CULTURA PAOLINE ONLUS”

(artt. 36 ss. c.c. e 10 ss. del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460)

Art. 1. Costituzione e denominazione

1. E' costituita l'Associazione denominata:

“COMUNICAZIONE E CULTURA PAOLINE ONLUS”

2. L'Associazione è disciplinata dagli artt. 36 ss. c.c., 10 ss. del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e norme collegate e dalle norme del presente Statuto.

3. L'Associazione, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, utilizzerà la locuzione “*organizzazione non lucrativa di utilità sociale*” o l'acronimo “*ONLUS*”.

Art. 2. Sede e durata

1. L'Associazione ha sede legale in Roma, in via Antonino Pio, n. 75.

2. Il Comitato Direttivo ha facoltà di trasferire la sede legale all'interno del territorio italiano.

3. Il Comitato Direttivo può istituire sedi secondarie in Italia e/o all'Estero ed istituire sedi periferiche.

4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3. Natura giuridica.

1. L'Associazione è una libera associazione di fatto, apolitica ed apartitica, dotata di una struttura democratica.

2. L'Associazione non ha scopo di lucro.

3. L'Associazione persegue esclusivamente le finalità di solidarietà sociale indicate nell'art. 4.

4. L'Associazione non svolge attività diverse dalle finalità di solidarietà sociale indicate nell'art. 4., ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4. Scopi istituzionali associativi.

1. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con particolare riferimento alla promozione della cultura ispirata ai principi del Vangelo ed alla visione cristiana del mondo, attuata come servizio allo sviluppo e alla crescita integrale della persona, nei settori della comunicazione e dei *media*, e come attività di educazione e formazione nei confronti di persone e categorie svantaggiate.

2. L'Associazione, per il raggiungimento delle finalità di solidarietà sociale, promuove, organizza e realizza iniziative formative, educative e di promozione culturale, a sostegno di soggetti svantaggiati, quali, a titolo esemplificativo:

- donne, con problemi di disagio sociale, principalmente disoccupate, inoccupate o in regime di reinserimento socio-professionale, con particolare riferimento alle pari opportunità;
- immigrati, in relazione alle problematiche di integrazione;
- minori socialmente a rischio;
- persone appartenenti a categorie emarginate o a rischio di emarginazione, come disabili, detenuti, tossicodipendenti, ecc.;
- generi o gruppi momentaneamente o localmente sfavoriti e in condizioni di disagio sociale e/o economico;
- Popoli e Paesi in via di sviluppo.

3. L'Associazione svolge le attività di solidarietà sociale, indicate *sub* 2., per attuare:

- l'innalzamento del livello di istruzione/formazione;
- lo sviluppo di una cittadinanza attiva;
- l'inclusione sociale;

- maggiori capacità/possibilità di occupazione.

4. L'Associazione per il raggiungimento delle finalità di solidarietà sociale, promuove, organizza e realizza, senza scopo di lucro, a favore delle persone e delle categorie svantaggiate, indicate *supra sub 2*, le seguenti attività connesse:

a. iniziative culturali in tutti i settori della comunicazione, quali:

- eventi culturali, formativi ed educativi in generale;

- corsi, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, *forum*;

- spettacoli e rassegne teatrali;

- mostre, esposizioni e impianti artistici.

b. attività di sensibilizzazione, formazione ed educazione critica ai *mass media* e alle nuove tecnologie per evitare la massificazione e la manipolazione culturale e contribuire alla crescita integrale della persona;

c. progetti culturali e comunicativi nelle scuole di ogni ordine e grado, con particolare riferimento alle aree suburbane come borgate e/o periferie di città e paesi;

d. iniziative di formazione alla cultura mediatica per le giovani generazioni, in collaborazione con Parrocchie, Centri e Istituzioni culturali;

e. scuole e corsi di formazione alla comunicazione e all'utilizzo culturale e/o professionale dei *media* per operatori e comunicatori della fede, insegnanti ed educatori in generale, genitori e operatori pastorali, responsabili di gruppi e mediatori culturali;

f. studi, ricerche e scuole nell'ambito scientifico, dell'innovazione tecnologica e della formazione professionale, usufruendo di apposite Convenzioni con le Regioni ed altri Enti istituzionali, centrali e/o locali, beneficiando delle apposite sovvenzioni economiche comunitarie, nazionali e regionali;

g. pubblicazione e distribuzione di libri, film, dvd, cd, audiovisivi, riviste e spillati vari, per la promozione della persona, della cultura ispirata ai principi del Vangelo e della visione cristiana del mondo;

5. L'Associazione può partecipare ad altre Associazioni culturali, dotate di scopi associativi analoghi, per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali, associativi e di solidarietà sociale.

6. L'Associazione può porre in essere tutte le attività contrattuali e finanziarie per l'attuazione delle finalità di solidarietà sociale, quali, a titolo esemplificativo, la prestazione di garanzie reali e/o fideiussorie nei confronti degli enti competenti all'erogazione dei contributi, l'accettazione di garanzie da parte dei propri associati, la stipula delle convenzioni correlate alla realizzazione dei programmi agevolati e, in generale, qualsiasi adempimento necessario o opportuno per l'attività dell'Associazione.

7. L'Associazione, non avendo scopo di lucro, per il perseguimento delle finalità di solidarietà sociale, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri Soci e delle prestazioni remunerate di terzi, necessarie a fini associativi.

Art. 5. *I Soci.*

1. L'Associazione “*COMUNICAZIONE E CULTURA PAOLINE ONLUS*” è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche, associazioni, enti o istituzioni che, interessati alla realizzazione degli scopi istituzionali associativi di solidarietà sociale, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. La categorie di *Soci* dell'Associazione sono:

a. *soci fondatori*: sono le persone fisiche o giuridiche, associazioni, enti o istituzioni intervenute all'atto costitutivo dell'Associazione;

b. *soci onorari*: tutte le persone fisiche o giuridiche, associazioni, enti o istituzioni, che si sono distinte in attività di solidarietà sociale nei settori rientranti nello scopo istituzionale dell'Associazione indicato *supra sub art. 2*;

c. *soci sostenitori*: sono tutte le persone fisiche o giuridiche, associazioni, enti o istituzioni, che contribuiscono, in maniera rilevante, allo sviluppo ed all'attività dell'Associazione;

d. *soci ordinari*: sono tutte le persone fisiche o giuridiche, associazioni, enti o istituzioni, iscritti all'Associazione.

Art. 6. Ammissione del Socio.

1. Il numero dei *Soci* è illimitato.
2. I *Soci sostenitori* ed i *Soci onorari* sono ammessi, d'ufficio, con delibera del Comitato Direttivo.
3. I *Soci ordinari* sono ammessi con delibera del Comitato Direttivo, su domanda scritta del richiedente, controfirmata da almeno tre *Soci*.
4. La domanda di ammissione a *Socio ordinario* ed il consenso espresso alla qualifica di *Socio onorario* o di *Socio sostenitore* implicano l'accettazione dello Statuto associativo e della normativa interna dell'Associazione.
5. La delibera del Comitato Direttivo di non ammissione a *Socio ordinario*, entro quindici giorni dalla comunicazione, è impugnabile con reclamo all'Arbitro Unico, ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto.
6. Le dimissioni del *Socio* devono essere formalizzate con apposito atto scritto ed accettate con delibera di presa d'atto del Comitato Direttivo.
7. La qualità di *Socio* è a tempo indeterminato, non rivestendo natura giuridica provvisoria, salva la facoltà di presentare le proprie dimissioni e le ipotesi di esclusione di cui *infra* all'art. 8.

Art. 7. Diritti e doveri dei Soci.

1. I *Soci* hanno uguali diritti, senza distinzione di categoria.
2. I *Soci* possono partecipare a tutte le attività e le iniziative promosse dall'Associazione.
3. I *Soci* hanno diritto di elettorato attivo e passivo nell'Assemblea Generale dei *Soci*.
4. I *Soci ordinari* sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale ordinaria e straordinaria stabilite dal Comitato Direttivo.
5. I *Soci fondatori*, *onorari* e *sostenitori* sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale ordinaria e straordinaria.

6. I *Soci* hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti associativi.

7. I *Soci ordinari*, iscritti alle sedi periferiche dell'Associazione, godono di tutti i diritti associativi.

Art. 8. Esclusione del Socio.

1. Il *Socio* può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi:

- quando non ottempera alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni legittimamente prese dagli Organi statutari;

- quando, in qualunque modo, stravolge le finalità di solidarietà sociale dell'Associazione.

2. Il provvedimento di esclusione, con il rispetto del principio di difesa e del contraddittorio, è adottato con delibera del Comitato Direttivo, comunicato all'Assemblea Generale dei Soci per presa d'atto.

3. La delibera del Comitato Direttivo di esclusione, entro quindici giorni dalla comunicazione, è impugnabile con reclamo all'Arbitro Unico, ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto.

3. Le quote sociali non sono rimborsabili.

Art. 9. Organi dell'Associazione.

1. Gli Organi dell'Associazione sono:

- il Presidente;

- il Vice Presidente;

- il Comitato Direttivo;

- l'Assemblea Generale dei Soci;

- il Collegio dei Garanti;

- il Segretario;

- il Tesoriere.

2. Le cariche all'interno degli Organi Associativi sono gratuite, salvo il diritto rimborso delle spese regolarmente documentate.

Art. 10. *Il Presidente.*

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci e scelto tra i *Soci*.

2. Il Presidente dura in carica tre anni, rinnovabili, salvo sue dimissioni.

3. Il Presidente rimane in carica fino all'elezione del sostituto.

4. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, e ha la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

- nomina il Segretario e il Tesoriere;

- convoca, stabilisce gli ordini del giorno e presiede le riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci;

- apre e chiude conti correnti bancari e postali e procede agli incassi;

- può conferire ai *Soci* procura speciale per la gestione di singole attività, previa approvazione del Comitato Direttivo.

- in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

5. Il Presidente dispone lo scioglimento del Comitato Direttivo nelle seguenti ipotesi:

- quando siano stati adottati provvedimenti gravemente lesivi dell'interesse dell'Associazione o dei *Soci*;

- in caso di reiterata violazione, da parte dei Consiglieri, dei doveri di correttezza, lealtà, probità, collaborazione o di riservatezza;

- quando, per qualsiasi ragione, il Comitato Direttivo non è in grado di convocarsi e assolvere alle proprie funzioni.

6. La delibera di scioglimento, dotata di effetto giuridico immediato, dovrà essere ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci, all'uopo convocata entro trenta giorni, a pena di inefficacia.

Art. 11. Il Vice Presidente.

1. Il Vice Presidente viene eletto dall'Assemblea Generale dei Soci e scelto tra i *Soci*.

2. Il Vice Presidente dura in carica tre anni, rinnovabili, salvo sue dimissioni.

3. Il Vice Presidente rimane in carica fino all'elezione del sostituto.

4. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

5. Il Vice Presidente ha funzioni vicarie del Presidente, in caso di assenza o impedimento.

Art. 12. Il Comitato Direttivo.

1. Il Comitato Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione, titolare di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. Il Comitato Direttivo è formato da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, eletti tra i *Soci* dall'Assemblea Generale dei Soci.

3. I componenti del Comitato Direttivo restano in carica tre anni e sono rinnovabili.

4. I componenti del Comitato Direttivo:

- decadono di diritto qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni del Comitato Direttivo;

- sono dichiarati decaduti, con il rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, per grave inadempienza dei doveri inerenti alla propria carica, con delibera del Consiglio Direttivo.

5. Nell'ipotesi di sostituzione di un membro del Comitato Direttivo, per qualsiasi ragione, il componente rimane in carica sino alla decadenza del Consiglio Direttivo, ai sensi del comma 3.

Art. 13. Riunioni del Comitato Direttivo.

1. Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta l'anno o quando ne facciano richiesta scritta e motivata, su un determinato ordine del giorno, i 2/3 (due terzi) dei componenti del Comitato Direttivo o il 51% dei *Soci* .
2. In caso di richiesta di convocazione da parte dei componenti del Comitato Direttivo o dei *Soci*, la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
3. Il Comitato Direttivo, in prima convocazione, delibera con la presenza della totalità dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
4. Il Comitato Direttivo, in seconda convocazione, delibera qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
5. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
6. Le riunioni del Comitato Direttivo sono verbalizzate a cura del Segretario, con atto firmato dal Presidente, affisso all'Albo dell'Associazione.

Art. 14. Attribuzioni del Comitato Direttivo.

1. Il Comitato Direttivo, nell'attività di gestione dell'Associazione:
 - adotta tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
 - fissa le norme e i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
 - predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea Generale dei *Soci*;
 - attua il Programma generale approvato dall'Assemblea Generale dei *Soci*, promuovendo e coordinando le attività dell'Associazione e autorizzando le relative spese;
 - redige il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
 - nomina i *Soci onorari* e i *Soci sostenitori*;

- ammette i *Soci ordinari*;
- verifica annualmente l'adempimento da parte dei *Soci* degli obblighi statutari;
- dispone l'esclusione del *Socio* ai sensi dell'art. 8;
- assume personale nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio;
- fissa l'ammontare della quota associativa annuale ordinaria e straordinaria a carico dei *Soci ordinari*;
- istituisce e dispone la chiusura delle sedi periferiche dell'Associazione;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità o di urgenza.
- esercita le ulteriori attribuzioni previste dallo Statuto.

2. Il Comitato Direttivo può rilasciare al Presidente, o al singolo componente, deleghe per la gestione di determinati affari.

Art. 15. L'Assemblea Generale dei Soci.

1. L'Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria o straordinaria.
2. I *Soci* hanno diritto di intervenire alle Assemblee ordinarie e straordinarie, con diritto di voto e di elettorato passivo.
3. Ogni *Socio* ha diritto ad un solo voto.
4. I Soci possono esercitare il diritto di voto direttamente o per delega scritta, con il limite massimo di una delega per Socio.
5. L'Assemblea Generale dei Soci è convocata e presieduta dal Presidente.
6. L'Assemblea Generale dei Soci ordinaria delibera su:
 - l'elezione dei membri del Comitato Direttivo e, tra questi, del Presidente e del Vice Presidente;

- l'elezione del Collegio dei Garanti;
- l'approvazione del regolamento interno;
- l'approvazione della relazione di attività dell'anno precedente;
- l'approvazione del programma di attività per l'anno successivo;
- l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo di ciascun anno.

7. L'Assemblea Generale dei Soci straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

8. L'Assemblea Generale dei Soci ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro il primo quadrimestre, per deliberare in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, agli indirizzi generali dell'Associazione, per eleggere eventuali membri del Consiglio Direttivo e per approvare le linee programmatiche dell'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo.

9. L'Assemblea Generale dei Soci è convocata su un determinato ordine del giorno:

- su richiesta motivata della totalità dei componenti del Comitato Direttivo;
- su richiesta motivata da almeno 2/3 (due terzi) degli associati.

10. L'Assemblea Generale dei Soci ordinaria è convocata, almeno quindici giorni prima dalla data fissata per la riunione, mediante lettera raccomandata spedita o consegnata a mano, a ciascuno dei soci, o mediante comunicazione per posta elettronica o fax,

11. Il Presidente dell'Assemblea regola lo svolgimento dei lavori assembleari, ha il compito di leggere l'ordine del giorno, accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti, dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo delle deliberazioni adottate.

12. Le votazioni dell'Assemblea Generale dei Soci si attuano con le modalità di volta in volta stabilite, a voto palese.

13. Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea Generale dei Soci, firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

14. I verbali dell'Assemblea Generale dei Soci vengono raccolti in un apposito libro.

15. Il libro delle Assemblee Generale dei Soci è depositato presso la sede legale dell'Associazione ed ogni *Socio* può consultarlo.

16. L'Assemblea Generale dei Soci può svolgersi anche in più luoghi collegati in videoconferenza, alle seguenti condizioni, certificate nel relativo verbale:

- che sia consentito al Presidente identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi e di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

17. L'Assemblea Generale dei Soci, verificandosi tali presupposti, si considera tenuta nel luogo in cui si trovano contestualmente il Presidente ed il Segretario.

18. L'Assemblea Generale dei Soci, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno metà degli associati, e delibera a maggioranza dei voti; in seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello della prima convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, delibera a maggioranza semplice.

19. L'Assemblea Generale dei Soci straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

20. L'Assemblea Generale dei Soci straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei *Soci*.

Art. 16. *Il Collegio dei Garanti.*

1. L'Assemblea Generale dei Soci elegge un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti, eletti in seno all'Assemblea al di fuori dei componenti del Comitato Direttivo, che durano in carica tre anni.

2. Il Collegio dei Garanti:

- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sulla regolarità contabile dell'Associazione;
- esercita il controllo contabile sull'Associazione;
- esprime parere sul progetto del bilancio preventivo e consuntivo;
- ha funzioni di controllo sulla conformità degli atti alle norme Statutarie ed ai regolamenti interni dell'Associazione.

Art. 17. Il Segretario.

1. Il Segretario è nominato dal Presidente e dura in carica tre anni, rinnovabili.

2. La nomina può essere fatta tra i componenti del Comitato Direttivo o tra esperti esterni all'Associazione.

3. Il Segretario coadiuva il Presidente nelle proprie funzioni e ha i seguenti compiti principali:

- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale dei Soci, del Comitato Direttivo e di eventuali Gruppi di Lavoro;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione e della documentazione relativa;
- è Direttore del personale dell'Associazione.

Art. 18. Il Tesoriere.

1. Il Tesoriere è nominato dal Presidente e dura in carica tre anni, rinnovabili.

2. Il Tesoriere deve essere dotato di comprovata professionalità in materia contabile e la nomina può essere fatta tra i *Soci*, tra i componenti del Comitato Direttivo o tra esterni all'Associazione.

3. Il Tesoriere:

- cura la contabilità dell'Associazione e ne è responsabile;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese dell'Associazione, in conformità alle decisioni dal Presidente e del Comitato Direttivo.

Art. 19. Patrimonio dell'Associazione.

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative annuali determinate dal Comitato Direttivo;
- da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e provvidenze economiche a favore dell'Associazione.

2. Gli eventuali contributi, erogazioni, donazioni e provvidenze economiche a favore dell'Associazione, sono formalmente accettati dal Presidente.

Art. 20. Bilancio contabile.

1. L'anno finanziario inizia il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Comitato Direttivo redige il bilancio preventivo e quello consuntivo, presentato per l'approvazione all'Assemblea Generale dei Soci ogni anno entro il mese di aprile, con il prescritto parere del Collegio dei Garanti.

Art. 21. Divieto di distribuzione di utili ed avanzi di gestione.

1. L'Associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi riserve o capitali, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 4 dicembre 1977, n. 460.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad

esse direttamente commesse, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 4 dicembre 1977, n. 460.

3. Il patrimonio, in caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 22. Clausola compromissoria.

1. Le controversie insorte tra i *Soci*, tra i *Soci* e l'Associazione o i suoi Organi, aventi ad oggetto i rapporti associativi, l'esecuzione e l'interpretazione dello Statuto e degli atti di regolamento interni dell'Associazione, escluse quelle che per legge non possono formare oggetto di convenzione d'Arbitrato, saranno decise da un Arbitro Unico, da nominarsi di comune accordo tra le parti.

2. L'Arbitro Unico, mancando l'unanimità dei consensi, è nominato dal Responsabile dei Centri culturali del Servizio Nazionale per il Progetto Culturale della Conferenza Episcopale Italiana, su istanza della parte più diligente.

3. Al Responsabile dei Centri culturali del Servizio Nazionale per il Progetto Culturale della Conferenza Episcopale Italiana compete la nomina dell'Arbitro Unico, nell'ipotesi di un'eventuale sostituzione, per qualsiasi causa, mancando l'unanimità dei consensi.

4. La sede dell'Arbitrato sarà nel Comune ove ha sede legale l'Associazione.

5. L'Arbitro Unico decide la controversia secondo diritto, in forma di arbitrato rituale, *ex artt.* 816 ss. c.p.c.

6. Le spese dell'Arbitrato sono a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'Arbitro Unico.

Art. 23. Normativa di legge applicabile.

1. L'Associazione, per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, è disciplinata dagli artt. 36 ss. c.c. e 10 ss. del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e norme collegate.